

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Disposizioni sulle società non operative e Cfc legislation

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La normativa conosciuta tra gli addetti ai lavori come **Controlled Foreign Companies**, prevista dall'[articolo 167 Tuir](#), è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la **chiara finalità di contrastare** quelle **strutture di puro artificio** costituite all'estero con il solo scopo di attuare **manovre di pianificazione fiscale aggressiva**.

In merito, facendo anche riferimento alla recente **giurisprudenza unionale** (cfr. Corte di giustizia UE, sentenze pubblicate in data 26 febbraio 2019 riguardanti i c.d. "casi danesi" - [cause riunite C-116/16 e C-117/16](#) e [cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16](#)), una **costruzione di puro artificio** può essere individuata in un gruppo societario che **non riflette una reale sostanza economica**, ma risulta caratterizzato da una **struttura puramente formale** che ha **l'obiettivo principale**, ovvero uno degli obiettivi principali, **il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in contrasto con normativa tributaria applicabile**.

Declinate le caratteristiche della **struttura artificiosa**, giova ricordare che la **normativa Cfc non si applica** se il soggetto residente in Italia riesce a dimostrare, presentando apposita **istanza di interpello** ex [articolo 11, comma 1, lettera b\), L. 212/2000](#), che **l'impresa controllata estera** svolge una reale **attività economica**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**.

Di contro, valutata l'irrelevanza delle cause disapplicative, scatta la **tassazione per trasparenza dei redditi** prodotti dalle CFC, qualora i **soggetti controllati esteri soddisfano, congiuntamente, le seguenti condizioni**:

- sono **assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà**, rispetto a quella che avrebbero scontato qualora fossero stati residenti in Italia;
- **oltre un terzo dei proventi** da essi realizzati all'estero rientra **in una o più delle seguenti categorie**:

1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale**?
3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
4. redditi da **leasing finanziario**;
5. redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre **attività finanziarie**?
6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Ciò posto, occorre domandarci se la normativa prevista in tema di **società non operative** ([articolo 30 L. 724/1994](#)), sia anche applicabile per calcolare il **reddito minimo presunto** conseguito da parte delle **società controllate estere** che presentano costantemente “**perdite sistematiche**”.

In senso affermativo si è espressa nel tempo l’Agenzia delle entrate con **specifici documenti di prassi**.

La **Direzione Centrale normativa**, con la [circolare 23/E/2011](#), avente ad oggetto “**ulteriori chiarimenti in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) – Risposte a quesiti**”, ha dapprima sottolineato che il **calcolo del tax rate (virtuale) domestico** si determina partendo dall’ipotesi che la società **controllata estera “non black list” sia residente in Italia**.

In merito, per **ragioni di semplificazione**, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale valore deve essere calcolato **applicando le disposizioni ordinariamente previste dal Tuir in materia di reddito d’impresa**.

Nel citato documento di prassi è stato anche posto in evidenza che il **rapporto esistente tra l’articolo 167 Tuir e la disciplina sulle società di comodo** è stato esaminato nella [risoluzione 331/E/2007](#), con la quale si è chiarito che, in **caso di tassazione per trasparenza in capo al socio italiano del reddito conseguito dal soggetto controllato estero**, tale reddito “**è determinato secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa previste dal Tuir (...), sostanzialmente coincidenti con quelle delle imprese residenti**” e “**pertanto è possibile il raffronto con quello minimo presunto di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994**”.

Infatti la **Direzione Centrale normativa e contenzioso**, nella citata [risoluzione 331/E/2007](#), avente ad oggetto “**Criteri per la disapplicazione della disciplina delle società non operative, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti di una società holding che detiene partecipazioni all’estero**”, ha osservato che “**il reddito della CFC (controlled foreign company) è determinato secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa**”.

*previste dal Tuir, salve le peculiarità indicate al comma 6 del citato articolo 167 e all'articolo 2 del D.M. 21 novembre 2001, n. 429. Poiché le modalità di determinazione del reddito di tali imprese sono **sostanzialmente coincidenti con quelle delle imprese residenti, alla holding residente che ha partecipazioni CFC è imputato un reddito determinato in via ordinaria e pertanto è possibile il raffronto con quello minimo presunto di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994**.*

In buona sostanza, **l'applicazione della normativa prevista per le società non operative** consentirà ai verificatori di **determinare** quantomeno **un reddito minimo presunto** da assoggettare a tassazione, nella particolare ipotesi in cui la controllata estera **disponga di ingenti beni iscritti in bilancio** (es. immobili, aeromobili, natanti etc.), reali **indicatori di capacità contributiva** nonostante consegua, sistematicamente, **una perdita d'esercizio**.